

# **Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)**

del 2 settembre 2009 (Stato 1° ottobre 2009)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 949 capoverso 1 del Codice civile svizzero<sup>1</sup>;  
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2,  
16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>2</sup>  
sulla geoinformazione (LGI),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all'articolo 16 LGI.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>3</sup> sulla geoinformazione (OGI).

**Art. 2**            Scopo del Catasto

Il Catasto deve contenere informazioni affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e rendere accessibili dette informazioni.

## **Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto**

**Art. 3**            Contenuto

Il Catasto contiene:

- a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell'allegato 1 OGI<sup>4</sup>;

RU 2009 4723

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> RS 510.62

<sup>3</sup> RS 510.620

<sup>4</sup> RS 510.620

- b. i geodati di base vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 LGI;
- c. le prescrizioni legali che, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà e per le quali è determinante la medesima procedura;
- d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;
- e. se previste nel modello di dati di cui all'articolo 9 OGI, ulteriori informazioni e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

#### **Art. 4**            Grado di dettaglio informativo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce nel modello di dati di cui all'articolo 9 OGI<sup>5</sup> e nel relativo modello di rappresentazione di cui all'articolo 11 OGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup> Il servizio specializzato emana prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

### **Sezione 3: Iscrizione nel Catasto**

#### **Art. 5**            Approntamento dei dati

<sup>1</sup> Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell'organo responsabile del Catasto secondo l'articolo 17 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il servizio di cui all'articolo 8 capoverso 1 LGI conferma all'organo responsabile del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti, ossia che:

- a. rappresentano restrizioni della proprietà che sono state decise e autorizzate dall'organo competente nell'ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
- b. sono entrati in vigore;
- c. la loro conformità con le pertinenti decisioni è stata verificata sotto la responsabilità dell'organo competente.

<sup>3</sup> I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all'articolo 4 capoverso 2; i geodati di base designati in via supplementare dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

<sup>5</sup> RS 510.620

**Art. 6** Verifiche da parte dell'organo responsabile del Catasto

L'organo responsabile del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all'articolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 3.

**Art. 7** Iscrizione e modifica dei dati

<sup>1</sup> I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l'entrata in vigore della restrizione. È fatta salva la pubblicazione di cui all'articolo 16.

<sup>2</sup> La data dell'iscrizione o dell'ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata.

**Art. 8** Procedura d'iscrizione

I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d'iscrizione.

**Sezione 4: Forme di accesso****Art. 9** Geoservizi

<sup>1</sup> I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresentazione. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 2.

<sup>2</sup> I pertinenti geodati di base sono inoltre offerti nel quadro di un servizio di telecaricamento.

**Art. 10** Estratti

<sup>1</sup> Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti del Catasto concernenti almeno un bene immobile o un diritto per sé stante e permanente.

<sup>2</sup> I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d'informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup> Gli estratti informano circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all'allestimento e alla rappresentazione di estratti.

**Art. 11** Estratti con informazioni ridotte

Chi fa richiesta di un estratto può chiedere che non vi figurino i contenuti seguenti:

- a. i geodati di base supplementari designati dai Cantoni;
- b. le prescrizioni legali;
- c. i dati non rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale.

**Art. 12** Informazioni supplementari

<sup>1</sup> Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti geodati di base ai sensi dell'allegato 1 OGI<sup>6</sup>. L'Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito.

<sup>2</sup> I Cantoni possono interconnettere con il contenuto del Catasto informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

**Art. 13** Servizio di ricerca

L'Ufficio federale di topografia rende possibile l'accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l'articolo 36 lettera b OGI<sup>7</sup>.

**Sezione 5: Autenticazione****Art. 14** Estratti autenticati

<sup>1</sup> I Cantoni designano gli organi competenti per l'allestimento e il rilascio di estratti autenticati.

<sup>2</sup> Gli estratti autenticati sono rilasciati su richiesta.

<sup>3</sup> Mediante l'autenticazione è ufficialmente attestato che:

- a. i dati riprodotti corrispondono allo stato del Catasto alla data indicata;
- b. che il livello d'informazione «Beni immobili» corrisponde allo stato alla data indicata.

<sup>4</sup> I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura di autenticazione.

**Art. 15** Autenticazione a posteriori

I Cantoni possono prevedere che per la valutazione di geodati di base del Catasto siano rilasciate autenticazioni a posteriori.

**Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale****Art. 16**

I Cantoni possono prescrivere che per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia attribuita al Catasto la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

<sup>6</sup> RS 510.620

<sup>7</sup> RS 510.620

## Sezione 7: Organizzazione

### Art. 17 Tenuta del Catasto

- <sup>1</sup> I Cantoni disciplinano l'organizzazione del rispettivo Catasto.
- <sup>2</sup> Essi designano un organo responsabile del rispettivo Catasto.
- <sup>3</sup> Essi garantiscono l'accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

### Art. 18 Alta vigilanza

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia esercita l'alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.
- <sup>2</sup> Esso può segnatamente:
  - a. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all'introduzione, all'allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all'esecuzione della presente ordinanza;
  - b. svolgere verifiche presso gli organi responsabili del Catasto;
  - c. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti;
  - d. chiedere al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di procedere all'esecuzione sostitutiva;
  - e. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valutazione.
- <sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia mette a disposizione per tutti i modelli stabiliti dalla Confederazione strumenti di verifica accessibili a chiunque.

### Art. 19 Strategia della Confederazione

Il DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto.

## Sezione 8: Finanziamento

### Art. 20 Contributo della Confederazione

- <sup>1</sup> Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:
  - a. impiegati in ragione di al massimo il 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari;
  - b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d'esercizio dei Cantoni.
- <sup>2</sup> L'entità del contributo globale per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con il Cantone di volta in volta interessato.

<sup>3</sup> Le risorse per i contributi globali ai costi d'esercizio dei Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d'esercizio stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:

- a. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali;
- b. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti;
- c. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.

#### **Art. 21** Accordi di programma

<sup>1</sup> Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnatamente:

- a. le prestazioni del Cantone;
- b. i contributi della Confederazione;
- c. il controlling;
- d. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria.

<sup>2</sup> Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.

#### **Art. 22** Rapporti e controlli

<sup>1</sup> Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all'Ufficio federale di topografia sull'impiego dei contributi.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi di programma;
- b. l'impiego dei contributi versati.

#### **Art. 23** Adempimento parziale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di presentare rapporto (art. 22 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

<sup>2</sup> Se, al termine della durata del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

<sup>3</sup> Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990<sup>8</sup> sugli aiuti finanziari e le indennità.

## Sezione 9: Partecipazione

### Art. 24

Nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione rientranti nel campo d'applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l'Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

## Sezione 10: Disposizioni finali

### Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### Art. 26 Introduzione del Catasto

<sup>1</sup> Il Catasto è introdotto in due tappe:

- a. prima tappa: introduzione, nel quadro di un progetto pilota, in Cantoni scelti, con inizio dell'esercizio il 1° gennaio 2014 e valutazione del primo intero anno d'esercizio nella seconda metà dell'anno 2015;
- b. seconda tappa: introduzione definitiva in tutti i Cantoni, con inizio dell'esercizio al più tardi il 1° gennaio 2020.

<sup>2</sup> Il DDPS designa i Cantoni che introducono il Catasto nella prima tappa.

### Art. 27 Termini per le direttive della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia stabilisce entro il 30 giugno 2010 un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto.

<sup>2</sup> I competenti servizi specializzati della Confederazione stabiliscono entro il 31 dicembre 2011, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 per gli identificatori 87, 88 e 116–119 giusta l'allegato 1 dell'OGI<sup>9</sup>, le direttive di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 3.

### Art. 28 Termini per le prescrizioni cantonali

<sup>1</sup> I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l'introduzione del Catasto come segue:

- a. prima tappa: entro il 31 dicembre 2012, le prescrizioni concernenti l'esecuzione del progetto pilota;
- b. seconda tappa: entro il 31 dicembre 2019, le prescrizioni concernenti l'introduzione definitiva del Catasto.

<sup>9</sup> RS 510.620

<sup>2</sup> Per la verifica di geodati di base esistenti al momento dell'iscrizione nel Catasto (art. 5 e 6) durante l'introduzione, i Cantoni possono prescrivere un modo di procedere derogatorio all'articolo 5.

#### **Art. 29** Contributi della Confederazione durante l'introduzione

<sup>1</sup> Sino al 31 dicembre 2019 i contributi globali ai costi d'esercizio dei Cantoni (art. 20) sono accordati dalla Confederazione sulla base dello stato dell'introduzione del Catasto.

<sup>2</sup> Nella prima tappa, la Confederazione versa inoltre ai Cantoni che partecipano al progetto pilota contributi pari al 50 per cento dei costi complessivi:

- a. per lavori utili per l'introduzione del Catasto a livello nazionale;
- b. per lavori di valutazione.

#### **Art. 30** Accordi di programma durante l'introduzione

<sup>1</sup> Per gli anni 2012–2015 il DDPS stipula accordi di programma particolari con i Cantoni che partecipano al progetto pilota. In detti accordi di programma sono stabiliti l'introduzione e l'esercizio provvisorio del Catasto, i contributi globali secondo l'articolo 29 capoverso 1 nonché i lavori e i contributi supplementari secondo l'articolo 29 capoverso 2.

<sup>2</sup> Con i rimanenti Cantoni il DDPS stipula accordi di programma particolari per gli anni 2016–2019. In detti accordi di programma sono stabiliti l'introduzione e l'esercizio provvisorio del Catasto nonché i contributi globali secondo l'articolo 29 capoverso 1.

#### **Art. 31** Coordinamento dell'introduzione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell'introduzione del Catasto e per la sorveglianza e l'accompagnamento della valutazione di cui all'articolo 43 LGI.

<sup>2</sup> Il gruppo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell'organo di coordinamento della Confederazione di cui all'articolo 48 OGI<sup>10</sup>.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di topografia ne stabilisce i compiti e l'organizzazione.

#### **Art. 32** Termine per la valutazione

Il termine per la valutazione ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 LGI inizia a decorrere con l'inizio dell'esercizio nel primo Comune nel quadro della seconda tappa.

<sup>10</sup> RS 510.620



**Art. 33**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

*Allegato*  
(art. 25)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Regolamento del 22 febbraio 1910<sup>11</sup> per il registro fondiario**

*Art. 80a*

...

*Art. 80b*

*Articolo 80a vigente*

### **2. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>12</sup> sulla geoinformazione**

*Art. 53 cpv. 1<sup>bis</sup>*

...

*L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa:*

...

<sup>11</sup> RS 211.432.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nel R menzionato.

<sup>12</sup> RS 510.620. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.